

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLA CENERE"

articolo 1 SEDE

L'associazione TEATRO DELLA CENERE (di seguito "l'associazione"), costituita il 27 Aprile 2016, ha sede a Vicenza (VI) in Viale Dal Verme, 65
Su deliberazione del consiglio di presidenza la sede associativa può essere spostata nell'ambito dello stesso Comune.

articolo 2 DURATA

L'associazione ha durata illimitata, ferma restando la possibilità di scioglimento secondo le modalità di cui al presente Statuto.

articolo 3 SCOPO E STRUMENTI

L'associazione, senza alcun fine di lucro, ha lo scopo di diffondere la cultura principalmente nella città di Vicenza e Provincia - anche in collaborazione con associazioni, istituzioni culturali ed enti di analoghi intendimenti attraverso: l'organizzazione e l'esecuzione di performance, installazioni e spettacoli teatrali; l'ideazione e gestione di corsi di formazione teatrale, recitazione, animazione, danza, attività artistiche, ricreative, culturali e di spettacolo; la promozione ed organizzazione di seminari di studio, di concorsi, congressi, dibattiti e conferenze su temi teatrali e culturali in genere, la realizzazione di pubblicazioni, di testi letterari, culturali, teatrali e ricreativi e comunicazioni anche pubblicitarie.

articolo 4 APOLITICITÀ / AUTONOMIA

L'associazione è apolitica. Le è fatto divieto di associarsi o comunque collegarsi a qualsiasi partito.

L'associazione è autonoma e indipendente da autorità pubbliche o enti privati.

articolo 5 PARTECIPAZIONI

L'associazione può partecipare alle attività di altre istituzioni o società con oggetto o scopi analoghi, ed anche promuovere la costituzione di altre istituzioni o società.

Articolo 6 ATTIVITA' COMMERCIALI

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

articolo 7 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili, incluso il ricavato delle quote associative, degli abbonamenti e dei biglietti e gli altri proventi, incluse altresì quote di partecipazioni sociali, nonché infine da tutti gli immobili provenienti all'associazione dalla sua nascita fino allo scioglimento da acquisti, corrisposizioni, lasciti e donazioni. Il patrimonio dell'associazione è destinato a conseguire i suoi fini ed a sopperire alle spese di gestione. Ogni associato è tenuto ad impegnarsi, nell'ambito delle sue possibilità, a ricercare contributi pubblici e privati presso finanziatori ai quali illustrerà gli scopi e l'operato dell'associazione tenendone costantemente informato il consiglio di presidenza.

articolo 8 UTILIZZO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione non ha fine di lucro. In particolare, è fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna ad utilizzare gli avanzi di gestione conseguiti per lo svolgimento delle attività istituzionali.

articolo 9 ASSOCIATI

Esistono 4 categorie di associati qui di seguito descritte:

Associati stipulanti: coloro che sottoscrivono il presente Statuto.

Associati onorari : qualità che può essere riconosciuta all'unanimità dal consiglio di presidenza a personalità del mondo artistico e ai benemeriti per i particolari servizi resi all'associazione. Possono inoltre essere nominati associati onorari, con diritto di voto e senza obbligo di versamento della quota associativa.

Associati sostenitori: coloro che versano la quota associativa annuale nonché lo specifico contributo deliberato dal Consiglio Direttivo.

Associati ordinari: coloro che ne abbiano fatto richiesta e che, a giudizio insindacabile del consiglio di presidenza abbiano manifestato e manifestino interesse autentico e qualificato per la vita dell'associazione e volontà di contribuirvi.

Tutti gli associati ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale il cui importo è fissato dal consiglio di presidenza.

articolo 10 QUOTE ASSOCIATIVE

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, salvo il maggior contributo cui si impegnano gli associati sostenitori. L'importo annuale delle quote associative è determinato dal consiglio di presidenza. Esso viene riferito all'anno sociale coincidente con l'anno solare, non è frazionabile e va corrisposto entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

In caso di inadempimento nel versamento della quota associativa annuale, l'associato ne sarà avvisato e verrà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a provvedere al versamento con gli interessi legali entro il termine tassativo di tre mesi dal ricevimento. Decorso tale periodo e perdurando l'inadempimento, l'associato sarà radiato dall'associazione con provvedimento del consiglio di presidenza.

articolo 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Si perde la qualità di associato: per mancato rinnovo dell'iscrizione; per dimissioni presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui intervengono, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al consiglio di presidenza (l'associato dimissionario decade da ogni diritto e, in caso di nuova ammissione, sarà a tutti gli effetti nuovo associato); per radiazione conseguente al mancato pagamento della quota associativa come previsto dall'art. 10 del presente Statuto; per espulsione conseguente a condotta dell'associato in contrasto con gli scopi e le modalità operative dell'associazione o con le norme del presente Statuto, o per qualsiasi atto recante danno all'immagine dell'associazione, valutata per tale dal consiglio di presidenza di cui al successivo art.16, previo avviso all'interessato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno e sua audizione ove richiesta.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

articolo 12 DEFINIZIONE DEGLI ORGANI

Sono organi dell'associazione: l'assemblea degli associati (o semplicemente l'"assemblea"), il consiglio di presidenza (o semplicemente il "consiglio"), il Tesoriere e il Direttore Artistico. Gli incarichi sociali sono svolti a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese.

articolo 13 COMPOSIZIONE, RIUNIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è formata dagli associati stipulanti, sostenitori, ordinari ed onorari. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. Inoltre essa si riunisce tutte le altre volte che il consiglio di presidenza ritenga di convocarla. Si riunisce inoltre su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto degli associati. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di presidenza, o, in sua assenza od impedimento, dal vicepresidente del consiglio di presidenza.

Di ogni riunione è redatto processo verbale dell'associato nominato da chi presiede l'assemblea. I processi verbali delle riunioni sono conservati nel libro omonimo.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di presidenza o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente del consiglio di presidenza, con avviso spedito almeno sette giorni prima al domicilio di ogni associato che risulti dal libro degli associati, ovvero via fax o tramite posta elettronica agli indirizzi comunicati dall'associato stesso.

Nella convocazione saranno indicati giorno, ora e luogo di prima e seconda convocazione, anche nel medesimo giorno e l'ordine del giorno della riunione.

articolo 14 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea approva il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i sei mesi successivi all'esercizio decorso. L'assemblea delibera inoltre modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

articolo 15 MODALITÀ DI VOTO, VALIDITÀ DI CONVOCAZIONI E VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Ogni associato ha diritto ad un voto o non può presentare più di una delega. Gli associati votano per alzata di mano, tranne per i casi di elezioni o comunque deliberazioni su persone fisiche o giuridiche o su richiesta della maggioranza degli associati presenti, casi tutti nei quali gli associati votano per scrutinio segreto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. L'associato interviene personalmente o, se persona giuridica od ente a mezzo del legale rappresentante. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti: nel caso di parità in votazione palese prevale il voto del Presidente, in votazione segreta la proposta si intende respinta. Le modifiche statutarie dell'associazione sono deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati stipulanti

Ad eccezione delle modifiche statutarie e dello scioglimento dell'associazione, per cui è obbligatorio il metodo assembleare, le decisioni degli associati possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti associati che rappresentino le maggioranze previste dal presente statuto. Da tale documento devono risultare i voti dei soci favorevoli, contrari o astenuti. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli associati adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro.

articolo 16 COMPOSIZIONE, DURATA, RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il consiglio di presidenza dirige e amministra l'associazione. Esso è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra tutti gli associati.

Il consiglio di presidenza elegge tra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente. Ove ritenuto opportuno, il presidente salvo parere contrario della maggioranza del consiglio, può invitare alla riunione, anche altri con diritto di parola ma non di voto. Il consiglio di presidenza resta in carica tre anni e ciascun membro dei suoi è rieleggibile.

In caso di morte, dimissioni, radiazione od espulsione il consiglio eleggerà a maggioranza i membri sostituiti fra tutti gli associati. Tali membri resteranno in carica per la parte restante della consiliatura. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente, o, in sua assenza o impedimento, del vicepresidente, con avviso, spedito almeno cinque giorni prima, utilizzando ogni possibile mezzo. Per esigenze straordinarie, il termine di preavviso è di tre giorni.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e/o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza anche del Vice Presidente, i Consiglieri presenti nominano il Presidente della riunione. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti. La votazione è palese. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

In caso di urgenza il presidente, o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente adotta i provvedimenti necessari nelle materie di competenza del consiglio con l'obbligo di riferirne a quest'ultimo nella prima riunione per la ratifica. In caso di mancata ratifica i provvedimenti sono nulli.

Il processo verbale delle riunioni del consiglio è redatto da un membro nominato dal presidente nel libro omonimo.

Le decisioni del consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei tanti consiglieri che rappresentino le maggioranze previste dal presente statuto. Da tale documento devono risultare i voti dei consiglieri favorevoli, contrari o astenuti. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro.

articolo 17 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Presidenza: predisporre ed approva entro il 15 dicembre di ogni esercizio sociale il bilancio di previsione per l'esercizio successivo; redige il bilancio consuntivo al termine di ogni esercizio finanziario e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione di cui all'art.14; delibera le spese nei limiti del bilancio di previsione; nomina il direttore artistico scegliendolo tra persone di provata cultura, capacità ed esperienza nel settore teatrale/artistico ed organizzativo, fissandone il compenso; valuta e delibera sulla programmazione predisposta dal direttore artistico; nomina collaboratori e assume i dipendenti necessari, fissandone la retribuzione. I membri del consiglio di presidenza possono essere investiti, con il loro consenso, di specifiche mansioni; determina: l'importo delle quote associative annuali, le caratteristiche e prezzi di abbonamenti e biglietti per le stagioni teatrali, concertistiche, i festival e le altre manifestazioni culturali; delibera, nell'ambito delle previsioni statutarie, tutto quanto d'altro non espressamente riservato alla assemblea per legge o per statuto.

articolo 18 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione.

In sua assenza o impedimento, la rappresenta legalmente il vicepresidente che dovrà renderne conto prima possibile al presidente ed al consiglio.

articolo 19 RIMBORSI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO

Le spese sostenute per l'esercizio della carica dai membri del consiglio di presidenza, dal presidente e dal vicepresidente sono rimborsabili se documentate fiscalmente e preventivamente autorizzate o successivamente ratificate dal consiglio.

articolo 20 IL TESORIERE, COMPITI E DURATA

Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese, annotandole in un apposito libro cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi, la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio. Il Tesoriere resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salve dimissioni o la possibilità per il Consiglio Direttivo di revocargli il mandato per gravi inadempienze.

Al momento di cessazione dal mandato, per qualunque causa, dovrà essere redatto un apposito verbale per la consegna della situazione finanziaria e patrimoniale.

articolo 21 IL DIRETTORE ARTISTICO, COMPITI E DURATA

Il Direttore Artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni e svolge il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza all'indirizzo approvato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salvo dimissioni o la possibilità per il Consiglio Direttivo di revocargli il mandato per gravi inadempienze.

Articolo 22 COLLABORATORI E DIPENDENTI

L'Associazione può valersi per il suo funzionamento di personale dipendente o con contratto d'opera o con contratti di collaborazione secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.

articolo 23 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI O ED AVANZI DI GESTIONE

In armonia con lo scopo non di lucro dell'associazione, è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salve disposizioni di legge.

articolo 24 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dell'assemblea e dei 2/3 degli associati stipulanti. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

articolo 25 DESTINAZIONE DELLE ATTIVITÀ PATRIMONIALI

In caso di scioglimento, per qualunque motivo, dell'associazione, le residue attività patrimoniali saranno devolute ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, su proposta del consiglio di presidenza e su ratifica dell'assemblea degli associati.

articolo 26 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

I verbali delle sedute del consiglio di presidenza, quelli delle riunioni assembleari e del collegio dei revisori dovranno essere riportati su distinti libri tenuti a norma di legge.

Articolo 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia, non risolta amichevolmente, anche relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente contratto, sarà risolta mediante arbitrato irrituale, con lodo secondo equità, da un arbitro unico in conformità al regolamento della camera arbitrale della camera di commercio di Vicenza, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

articolo 28 RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.